



Piano Regionale della Prevenzione Emilia-Romagna

Programma Predefinito 7 - EDILIZIA

Ha come obiettivo la riduzione degli infortuni gravi e mortali, primariamente conseguenti a cadute dall'alto nell'uso dei Ponteggi metallici.



PP7 – Piano Mirato Prevenzione in Edilizia

In linea con il documento di **Governance del PRP 2020-2025** (Delibera RER n. 58 del 24/01/22), il GRE ha predisposto questi documenti rispettando le indicazioni contenute all'interno della tabella di riferimento per il PP7, che ne delinea obiettivi, indicatori, standard e tempistiche.



Le buone pratiche sono state predisposte in modo da poter essere utilizzate dalle figure della prevenzione interne all'azienda (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS) ed anche dalle figure esterne (consulenti, RSPP, Coordinatori, RLST, CPT, Scuole Edili, ecc.).

Si compongono di due capitoli che descrivono gli aspetti organizzativi e i ruoli dei soggetti presenti in un cantiere (Capitolo 1) e le corrette modalità operative per l'utilizzo dei ponteggi (Capitolo 2), e di alcuni allegati di approfondimento:

allegato 1: organigrammi che aiutano il soggetto compilatore delle liste di autovalutazione ad individuare il ruolo ricoperto dall'impresa o dal lavoratore autonomo nel cantiere;

allegato 2: liste di autovalutazione ad uso delle imprese e lavoratori autonomi, per consentirgli una valutazione autonoma del livello di conformità alle buone pratiche proposte;

allegato 3: sintesi del **materiale formativo messo a disposizione nell'ambito del progetto**;

allegato 4: scheda infografica che rappresenta le principali misure di sicurezza da rispettare nell'uso dei ponteggi.



Capitolo 1 - Il ruolo dell'impresa nel cantiere

Il cantiere rappresenta un ambiente di lavoro particolarmente complesso e di delicato equilibrio per la tipologia di lavoro svolto, per il numero di imprese e lavoratori che vi si concentrano variamente a seconda delle diverse fasi e sottofasi della realizzazione dell'opera.


Tutto ciò favorisce l'utilizzo promiscuo di attrezzature, impianti e opere provvisorie fra cui principalmente il ponteggio.

Il ruolo ricoperto da ciascuna impresa all'interno del singolo cantiere è fondamentale nel determinare le responsabilità e definire compiti e obblighi dei soggetti della catena gerarchica (datore di lavoro, dirigente e preposto). È pertanto un aspetto fondamentale che tutti i soggetti operanti in cantiere sappiano riconoscere qual è la loro posizione nell'organizzazione del cantiere fin da prima dell'inizio della loro attività.




SCHEDA N. 2: ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA CANTIERE CON UNA SOLA IMPRESA AFFIDATARIA



SCHEDA N. 2: ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA SICUREZZA CANTIERE CON PIÙ IMPRESE AFFIDATARIE



Impresa Affidataria

L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, dal quale si differenzia, essendo quest'ultimo il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. L'impresa affidataria, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art. 89, lettera i), D.Lgs 81/08). In un cantiere possono coesistere più imprese affidatarie (schema di organigramma).

Si ricorda che in presenza di più imprese che costituiscono un consorzio l'affidataria è quella assegnataria dei lavori o nel caso di più imprese consorziate assegnatarie, è quella indicata come affidataria all'assegnazione dei lavori e che abbia accettato tale ruolo (art. 89, let. i) D.Lgs 81/08)

L'impresa affidataria è punto di riferimento nel cantiere per la regolamentazione, gestione e controllo dei lavori e delle conseguenti misure di sicurezza da adottare durante tutta l'esecuzione dell'opera.

I datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici hanno gli obblighi di attuazione delle norme di sicurezza previste (art. 96, D.Lgs 81/08 che viene presentato nel dettaglio al successivo paragrafo 1.2), **ma le affidatarie hanno anche compiti di verifica e controllo.**



Il datore di lavoro dell'**impresa affidataria** infatti **deve**:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- verificare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (art. 97, comma 1, D.Lgs 81/08).

Il datore di lavoro dell'**impresa affidataria** **deve, inoltre**:

- coordinare gli interventi svolti dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi relativamente all'attuazione delle misure generali di sicurezza di cui agli art. 95 (Misure generali di tutela), art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e allegato XIII "Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere - prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri - prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" del D.Lgs n. 81/2008;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti PPOOS al CSE (art. 97, co. 3, D.Lgs 81/08) [\(questo punto della norma sancisce l'obbligo dell'impresa affidataria di redigere sempre il POS in modo che possa verificare la congruenza dei POS delle sue imprese subappaltatrici – esecutrici, rispetto a quanto previsto in termini organizzativi ed operativi nel POS da lei redatto\)](#);
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso:
 - l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - l'acquisizione di autocertificazione in merito al possesso dei requisiti tecnico professionali con le modalità previste dall'Allegato XVII;



- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza quali gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività previste nella stima dei costi per la sicurezza previsti nel PSC.

È importante ricordare (in riferimento all'art. 96 comma 2) che l'accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese, nonché la redazione del POS, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento a diverse disposizioni normative.

Nel caso in cui una impresa esecutrice (B) in subappalto di una impresa affidataria (A), subappalti ad un'altra impresa esecutrice (C) porzione dei lavori a lei affidati, dovrà informare l'impresa affidataria (A) e ricevere l'autorizzazione al subappalto e dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo 26 in quanto datore di lavoro committente secondo quanto precisato al periodo precedente.

Articolo 17 comma 1, lettera a), (Valutazione dei rischi e redazione del DVR);

articolo 26, comma 1, lettera b) (fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività);

articolo 26, comma 2 (i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva);

articolo 26, comma 3 (Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze);

articolo 26, comma 5 (individuazione costi della sicurezza);

articolo 29, comma 3 (aggiornamento della VR in relazione ai cambiamenti delle attività lavorative).



Impresa Esecutrice

L'impresa esecutrice è l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89, lettera i-bis), D.Lgs 81/08).

Nota: La parte introduttiva delle liste di valutazione e gli schemi relativi agli organigrammi consentono di individuare l'organizzazione e i rapporti funzionali/operativi delle figure presenti in cantiere e il ruolo ricoperto.

Si precisa che l'impresa familiare che opera in cantiere rientra a tutti gli effetti nel novero delle "imprese esecutrici" e dovrà redigere il POS con i contenuti previsti dall'Allegato XV ad esclusione dei punti non obbligatori per quanto previsto dall'art. 21, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, nel POS non dovranno essere previsti la figura del RSPP, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc. così come chiarito dall'interpello del Ministero del Lavoro n° 3 del 2015. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- redigono il POS;
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII relativamente alla logistica di cantiere

Lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (art. 89, lettera i-bis), D.Lgs 81/08). La parte introduttiva delle liste di valutazione e gli schemi relativi agli organigrammi consentono di individuare l'organizzazione e i rapporti funzionali/operativi delle figure presenti in cantiere e il ruolo ricoperto.

Si sottolinea che il lavoratore autonomo è individuato in una persona fisica: pertanto qualsiasi forma associativa tra lavoratori che preveda una subordinazione di un soggetto rispetto ad un altro (un altro lavoratore autonomo, familiare, stagista, studente, lavoratore atipico, ecc.) deve essere considerata una impresa.

L'attività in cantiere dei lavoratori autonomi deve essere considerata e regolata dalle imprese affidataria o esecutrice per le quali prestano l'attività lavorativa.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia chiamato direttamente dalla committenza dovrà comunque essere segnalato al CSP/CSE che dovrà riportare nel PSC il nominativo e fornire indicazioni ai fini di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. I lavoratori autonomi, oltre a rispettare quanto previsto dall'art.21, dovranno rispettare le indicazioni previste nel PSC. Il CSE deve verificare la compatibilità dei lavori svolti con quanto previsto nel PSC e il POS delle imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi deve includere la loro attività e regolarla in modo dettagliato.

Si pone l'attenzione alla modifica apportata all'articolo 21 che ha aggiunto l'obbligo per il lavoratore autonomo di utilizzare idonee opere provvisorie, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV (**quindi anche i ponteggi**).

Lavoratore autonomo

In considerazione di quanto sopra riportato in merito alla definizione di lavoratore autonomo e sulla base del documento approvato dal Gruppo Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale ripreso dalla Circolare del Ministero del Lavoro n° 16 del 2012, **alcuni lavori, ad esempio lavori di Montaggio e Smontaggio di Ponteggi, sono difficilmente eseguibili da lavoratori autonomi senza sinergie che prevedano subordinazione di un soggetto rispetto ad un altro** (datore di lavoro o preposti di fatto ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs 81, con conseguenti obblighi di individuazione del RSPP, redazione DVR/POS, formazione e sorveglianza sanitaria).

Nei lavori che prevedono la rimozione di materiali contenenti amianto il soggetto che presenta il piano di lavoro (art. 256) o la notifica (art. 250) assume automaticamente gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di chiunque operi alla stessa attività.



Liste di Autovalutazione e Controllo

Il gruppo di lavoro regionale Edilizia ha predisposto le Liste di Autovalutazione e Controllo, modulandole rispetto al **ruolo** delle imprese nell'ambito dell'organizzazione del cantiere. Relativamente alle dimensioni dell'impresa, considerando che l'impresa affidataria è quell'impresa che deve garantire l'organizzazione e la sicurezza del cantiere, essa dovrebbe avere dimensioni medio-grandi, in quanto dotata di una ben definita struttura organizzativa e gestionale. L'impresa esecutrice, che deve rispettare quanto previsto nei documenti di pianificazione della sicurezza predisposti dall'affidataria (POS) e del Coordinatore della sicurezza (PSC), può essere indifferentemente una micro-piccola impresa o un'impresa medio-grande.

Altro ruolo è quello del lavoratore autonomo a cui è stata dedicata una lista di autovalutazione specifica per gli aspetti organizzativi, mentre per gli aspetti tecnici legati all'uso del ponteggio è stata predisposta una infografica semplificata (Allegato 4).

Lo scopo delle Liste è quello di accompagnare l'impresa alla autovalutazione del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla norma. I temi sui quali si concentrano sono quelli che concorrono alla prevenzione delle cadute dall'alto nel lavoro in quota con l'utilizzo di ponteggi.

Ovviamente non si poteva prescindere dagli elementi essenziali previsti per far sì che l'impresa sia inserita nel contesto organizzativo del cantiere, che sia un'impresa regolare dal punto di vista tecnico-professionale e che si avvalga di lavoratori che sono opportunamente formati e idonei dal punto di vista sanitario.



Liste di Autovalutazione e Controllo

Sono **disponibili tre versioni**, in relazione al ruolo del soggetto che le compila:

A Impresa con Ruolo di Affidataria, Affidataria – Esecutrice

B Impresa con solo il ruolo di Esecutrice




C Lavoratore Autonomo

Tutte le liste di Autovalutazione prevedono le seguenti Sezioni distinte:

- Inquadramento dell'impresa: ha lo scopo di caratterizzare l'impresa partecipante al Piano Mirato. Le informazioni che contiene, visibili dalle Scuole Edili, sono escluse dai dati che vengono effettivamente utilizzati per la realizzazione del PMP (quindi i questionari finali risulteranno anonimi, senza collegamento fra la lista di autovalutazione compilata ed il cantiere oggetto di autovalutazione).
- Organigramma sicurezza: serve all'impresa e al lavoratore autonomo per identificare il proprio ruolo all'interno del cantiere.
- Tipologia del cantiere: descrive gli aspetti organizzativi collegati alla sicurezza e salute in cantiere, utili all'impresa per autovalutarsi relativamente ai compiti collegati al ruolo ricoperto.
- Ruolo nel cantiere: prevede domande diverse per imprese e lavoratori autonomi
- Formazione degli addetti presenti nel cantiere che si sta autovalutando
- Piani di Sicurezza: valuta le modalità di comunicazione e coordinamento fra gli operatori nel cantiere.
- Idoneità tecnico professionale: valuta le modalità per dimostrare al committente la propria adeguatezza.
- Valutazione del rischio caduta dall'alto durante l'uso, montaggio e smontaggio del ponteggio.
- Utilizzo del dispositivo di protezione collettiva: valuta la gestione del ponteggio metallico.
- Eventuale impiego di Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta, nelle fasi transitorie di gestione del ponteggio.



4. SCHEDA INFOGRAFICA

<p>1 Il <u>PiMUS</u>: piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio deve essere presente in cantiere</p>	
<p>2 Gli impalcato</p> <ul style="list-style-type: none">a) devono essere dotati di accesso attraverso idonee scaletteb) devono essere dotati di parapetto e tavola fermapiedec) devono essere dotati di sottoponte di sicurezza (se lavori durata > 5 giorni)	
<p>3 Se l'ultimo impalcato è utilizzato come protezione <u>anticaduta</u> dalla copertura:</p> <ul style="list-style-type: none">a) deve esserci il progetto (calcolo + disegno esecutivo) - vedi <u>PiMUS</u>b) i montanti devono avere $h > 120$ cm (dal piano di gronda)	
<p>5 Gli ancoraggi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) devono essere in numero di almeno 1 ogni 22 mq, ogni 2 piani, ... o maggiori secondo indicazioni del calcolob) devono essere: efficaci, idonei (no filo di ferro), previsti nel libretto	

PP07 – PREVENZIONE IN EDILIZIA risultati 2024

Corsi di formazione

1 corso a livello regionale e 9 corsi a livello delle singole AUSL o area vasta

Eventi per la Comunicazione del rischio

2 eventi a livello regionale / nazionale (Bologna e Milano) ed incontri locali di o di Area Vasta
Diffusione del Documento di buone pratiche sul sito Costruiamo Salute e sui siti di ogni AUSL

Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia

Rivolto a tutte le imprese con rischio di lavoro in quota, in particolare, per l'azione di Equità, alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi

Sono stati realizzati 9 incontri di assistenza alle imprese, a livello locale o di Area Vasta

Complessivamente sono stati raggiunti tramite gli eventi di comunicazione e di formazione e assistenza: **214** imprese e **292** operatori del settore (professionisti tecnici, RLST, rappresentanti di associazioni datoriali e sindacali).

Hanno inviato la **scheda di adesione** per partecipare al PMP: **214** imprese (90% con < 10 addetti) e **5** lavoratori autonomi. Sono pervenute **237 schede di autovalutazione** che sono state monitorare per svolgere l'assistenza con azioni di miglioramento.

Vigilanza ordinaria

Nel 2024 sono state ispezionate complessivamente **11.215** aziende in edilizia

I cantieri controllati sono stati **5.718**, pari al 21,7% delle 26.335 notifiche preliminari per lavori >30.000 euro ricevute nel 2023 dal sistema SICO.



PP07 – PREVENZIONE IN EDILIZIA attività del 2025

Formazione

Saranno organizzati: **1** corso di formazione a livello Regionale e **1** corso di formazione a livello di AUSL o Area Vasta per gli operatori dei Servizi PSAL e per le figure aziendali della prevenzione (Datori di lavoro, RSPP, RLS, CSE, RLST, CPT)

Eventi per la Comunicazione del rischio in Edilizia

1 evento a livello regionale / nazionale nell'ambito di «Ambiente e Lavoro» alla Fiera di Bologna
Diffusione dei Documenti di buone pratiche sul sito Costruiamo Salute e sui siti di ogni AUSL

Lenti di Equità nell'ambito del monitoraggio proseguirà il coinvolgimento delle microimprese e verrà predisposta una relazione finale

Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia

Proseguirà la raccolta di adesioni da parte delle aziende edili e lavoratori autonomi

Saranno analizzate le schede di autovalutazione ed effettuato il monitoraggio per individuare le misure di miglioramento

Saranno svolti corsi specifici volti ad assistere le imprese in relazione alle misure di miglioramento con il monitoraggio finale

Vigilanza

Prosegue l'attività di vigilanza nel rispetto degli standard previsti in linea con gli anni precedenti




Andamento infortunistico edilizia RER 2019 – 2023 gravi

Infortuni gravi T40 dal 2019 al 2023 - Emilia-Romagna

- Occasione di lavoro/Itinere: a - Nel luogo di lavoro, b - In occasione di lavoro con mezzo di trasporto - Esito evento: b - Permanente > 16%, c - Permanente da 6% a 15%
 Gruppi ATECO: F41 - Costruzione di edifici, F42 - Ingegneria civile, F43 - Lavori di costruzione specializzati



Tutti gli infortuni denunciati e riconosciuti per anno evento




Totale infortuni e % sul totale regionale per ASL



Esiti degli eventi	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
b - Permanente > 16%	80	87	67	59	42	335
c - Permanente da 6% a 15%	280	223	301	281	156	1.241
Totale	360	310	368	340	198	1.576

Differenza percentuale per gravità evento 2023 - 2019



PP07 – PREVENZIONE IN EDILIZIA attività del 2024/25

Obiettivo: Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti

PP07_OS03_IS03 Indicatore: **SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE**

Formula: Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08)

Standard: 2024, 2025: verifica dell'applicazione delle buone pratiche nell'ambito dell'attività di vigilanza

È stata realizzata la formazione per i Medici Competenti sulle buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace, in collaborazione con rappresentanti dei medici competenti il 14 giugno 2024.

Durante il suddetto evento è stato presentato un cruscotto interattivo dedicato ai medici competenti relativo ai dati dell'allegato 3B e visionabile al sito: OREeIL Emilia-Romagna.

Durante l'iniziativa è stata presentata ai MC la scheda di autovalutazione predisposta, relativa alla conoscenza e applicazione della buona pratica di Sorveglianza Sanitaria efficace.

Standard PP07_OS03_IS03a) a valenza Regionale

È stato realizzato un report relativo ai dati della sorveglianza sanitaria (art. 40 e allegato 3B).

Standard PP07_OS03_IS03b) a valenza Locale.

Nel corso di ottobre - novembre 2024, nell'ambito del PP7 sono stati invitati i Medici Competenti dei gestori SAD a compilare una scheda di autovalutazione relativa alla conoscenza e applicazione della buona pratica di Sorveglianza sanitaria efficace.

Si è proceduto alla valutazione delle schede di autovalutazione inviate dai medici competenti, che complessivamente per i PM del PP07 sono **166 schede**.



Grazie per l'attenzione